

**DECISIONE (UE) 2023/1540 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2023****recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali***[notificata con il numero C(2023) 4845]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2021/1870 <sup>(2)</sup> della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i gruppi di prodotti «prodotti cosmetici» e «prodotti per la cura degli animali».
- (2) I portatori di interessi del settore e i membri del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica hanno segnalato che alcune disposizioni della decisione (UE) 2021/1870 potrebbero essere interpretate in modi diversi, il che potrebbe a sua volta comportare incoerenze nell'attuazione pratica della stessa. Per scongiurare questo rischio e garantire la chiarezza e la certezza del diritto è necessario formulare tali disposizioni in modo più preciso.
- (3) La definizione di «contenuto attivo» che figura nella sezione «Quadro generale» degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1870 contiene un errore che è opportuno correggere al fine di precisare che a non essere inclusi nel calcolo del contenuto attivo dei prodotti cosmetici o dei prodotti per la cura degli animali sono gli agenti abrasivi organici. Le sostanze inorganiche, compresi gli agenti abrasivi inorganici, sono infatti escluse per definizione.
- (4) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (a), punto iii), della decisione (UE) 2021/1870, relativo all'esenzione dei composti di zinco classificati H410 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> usati negli unguenti/creme allo zinco, è opportuno correggere il criterio 4 (a), punto i), per precisare che le sostanze esentate a norma del criterio 4 (a), punto iii), non devono soddisfare i requisiti di cui al criterio 4 (a), punto i).
- (5) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (b), e dell'allegato II, criterio 3 (b), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tali criteri per precisare che le sostanze ivi elencate possono essere contenute nel prodotto finale se si presentano come impurità. Ciò è necessario per rendere i requisiti coerenti con le informazioni riportate nell'allegato I, tabella 1, e nell'allegato II, tabella 1, della decisione (UE) 2021/1870 per quanto riguarda tali criteri.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (6) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (c), e dell'allegato II, criterio 3 (c), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere l'allegato I, nota 12, e l'allegato II, nota 10, indicando il link corretto che i richiedenti del marchio Ecolabel UE dovrebbero usare.
- (7) Per precisare l'interpretazione della frase introduttiva del criterio 5 dell'allegato I e del criterio 4 dell'allegato II della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tale frase per esplicitare che solo i prodotti liquidi devono rispettare il requisito relativo al volume minimo di imballaggio consentito, come già suggerisce l'unità di misura indicata nella frase.
- (8) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 5 (d), e dell'allegato II, criterio 4 (d), della decisione (UE) 2021/1870, in linea con le più avanzate tecnologie di riciclaggio <sup>(4)</sup> e con le discussioni tenute con i portatori di interessi durante il processo di revisione dei criteri di assegnazione del marchio Ecolabel UE <sup>(5)</sup>, è opportuno modificare la tabella 8 dell'allegato I e la tabella 7 dell'allegato II per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.
- (9) Al fine di garantire la corretta verifica dell'allegato II, criterio 3, della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere la sezione «Valutazione e verifica» di tale criterio per fare in modo che i richiedenti del marchio Ecolabel UE presentino le schede di dati di sicurezza (SDS) del prodotto finale oltre a quelle relative a qualunque sostanza e miscela presente nel prodotto finale per dimostrare la conformità a tale criterio.
- (10) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1870. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.
- (11) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare una data chiara di applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione (UE) 2021/1870 è così modificata e rettificata:

l'allegato I è modificato e rettificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

l'allegato II è modificato e rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2023.

<sup>(4)</sup> <https://recyclclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/>  
<https://recyclclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/>

<sup>(5)</sup> Cfr. Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A. e Wolf, O., *Revision of EU ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products (previously Rinse-off Cosmetic Products)*, EUR 30724 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-38088-7 (online), doi:10.2760/014175 (online), JRC125388.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

L'allegato I della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:

- (1) nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
    - «1) “contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;
  - (2) il criterio 4, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
    - a) al criterio 4 (a), punto (i), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo indicazione contraria nella tabella 5 o esenzione prevista al criterio 4 (a), punto iii), il prodotto non contiene sostanze in concentrazioni pari o superiori allo 0,0100 % (peso/peso) per i prodotti da risciacquo e pari o superiori allo 0,0010 % (peso/peso) per i cosmetici non da risciacquo ai quali sono stati assegnati classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo elencati alla tabella 4, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;
    - b) al criterio 4 (b), primo comma, i termini «né come impurità» sono soppressi;
    - c) nella sezione «Valutazione e verifica», il testo della nota 12 è sostituito dal seguente:

«<https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table>»;
  - (3) il criterio 5, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
    - a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il volume minimo per un prodotto cosmetico liquido da risciacquo da certificare diverso da un dentifricio è di 150 ml»;
    - b) nella tabella 8, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm<sup>3</sup> usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».
-

## ALLEGATO II

L'allegato II della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:

- (1) nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
    - «1) “contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;
  - (2) il criterio 3, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
    - a) il criterio 3 (b), primo comma, è così rettificato:
      - i) nella prima frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;
      - ii) nella seconda frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;
    - b) la sezione «Valutazione e verifica» è così rettificata:
      - i) al secondo comma, il punto i) è sostituito dal seguente:
        - «i) la SDS del prodotto finale e di qualsiasi sostanza/miscela e la relativa concentrazione nel prodotto finale;»;
      - ii) il testo della nota 10 è sostituito dal seguente:  
«<https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table>;»;
  - (3) il criterio 4, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
    - a) il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Il volume minimo di un prodotto liquido per la cura degli animali da certificare è di 150 ml.»;
    - b) nella tabella 7, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:  
«— Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm<sup>3</sup> usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinata a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinata a un imballaggio in HDPE)».
-